

## I. Condizioni generali:

1. Le nostre consegne e prestazioni avranno luogo nei nostri rapporti commerciali esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni. Ciò vale anche nel caso di un rapporto commerciale già in essere relativamente agli affari futuri, senza che sia necessario un riferimento espresso. Le nostre condizioni valgono al più tardi con l'accettazione delle nostre merci.
2. Non riconosciamo le condizioni contrattuali generali del committente e con queste condizioni le rigettiamo. Le nostre condizioni valgono anche se, pur conoscendo le diverse condizioni del committente, consegniamo o accettiamo dei pagamenti senza preavviso. Le condizioni del committente sono vincolanti solamente e nella misura in cui esse sono state da noi espressamente riconosciute in forma scritta.
3. Le nostre offerte vanno sempre considerate senza impegno.
4. Ci riserviamo il diritto di compensare le obbligazioni che, per qualsiasi causa, dobbiamo al committente, con tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.
5. Le obbligazioni nei nostri confronti possono essere cedute solamente con il nostro consenso.

## II. Prezzi:

1. I nostri prezzi sono netti e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.
2. I costi di trasporto ed imballaggio vengono calcolati a parte, salvo che non si concordano diversamente.
3. I prezzi fissati senza costi di spedizione valgono a condizione che non ci siano impedimenti nel traffico su rotaia, su gomma o navale sui percorsi su rotaia, gomma o navali interessati.
4. Nel computo dei prezzi a peso per il calcolo della consegna valgono i pesi indicati dal nostro personale di carico. I numeri di pezzi indicati non sono vincolanti. Il calcolo ha luogo indipendentemente dal tipo di mezzo di trasporto in base al peso complessivo della consegna. Delle differenze tra i singoli pesi calcolati vanno ridistribuite in rapporto ad essi.
5. Se dopo il momento della conclusione del contratto con il committente i prezzi per i metalli e i semilavorati di cui al numero progressivo 273, GP N. 27 dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti commerciali (sul mercato interno) nell'indice dei beni per le statistiche di produzione dell'Istituto Federale di Statistica, con base 2000=100, di più del 5 % e se secondo la nostra valutazione conforme agli obblighi vigenti si deve desumere che questo aumento si manterrà fino al momento della consegna delle nostre merci, ci riserviamo il diritto di aumentare unilateralmente i prezzi delle nostre merci in acciaio di un massimo del 10 % ai sensi del § 315 del Codice Civile tedesco (BGB), dove per equità la percentuale dell'aumento deve essere basato sull'aumento del prezzo dell'indice sopra indicato. Ciò vale solo se tra la conclusione del contratto ed il termine di consegna concordato intercorre un tempo di almeno 3 mesi. Se noi dovessimo aumentare il prezzo delle nostre merci in base a questo articolo il committente ha il diritto, entro 2 settimane dalla nostra comunicazione del nostro aumento di prezzo, a recedere dal contratto, salvo quanto disposto dal § 313 del Codice Civile tedesco (BGB).

## III. Consegna e trasmissione dei rischi:

1. I tempi di consegna decorrono a partire dalla data della nostra conferma dell'ordine, comunque non prima del completo chiarimento dei dettagli dell'ordine.
2. Le consegne parziali sono ammesse e non possono respinte dal committente salvo che egli non abbia alcun vantaggio da una consegna parziale.
3. Se non concordato diversamente, la merce viene consegnata senza confezioni e trattamento antiruggine. Lo scarico della merce spetta al committente e va a suo carico.
4. I tempi di consegna sono influenzati dalle possibilità di consegna dei nostri fornitori. Se si prevede che i tempi di consegna non possono essere rispettati, informeremo immediatamente il committente. Non si ha un ritardo di consegna finché il committente da parte sua è in ritardo nei nostri confronti con una sua obbligazione derivante dall'ordine in oggetto o da un altro ordine derivante dal nostro rapporto commerciale. In caso di un ritardo di consegna non rispondiamo per i mancati guadagni, per i danni per l'interruzione dell'attività dell'impresa o per danni indiretti. Inoltre il risarcimento dei danni del cliente è limitato, per ogni settimana di ritardo, allo 0,5% del valore della consegna in ritardo, e comunque al massimo al 5% del valore della consegna in ritardo. Questa limitazione non vale in caso di dolo o di colpa grave o in seguito ad altre responsabilità vincolanti ai sensi del punto VII.3. Per la presente norma non è ammessa un'inversione dell'onere della prova.
5. Se è previsto un prelievo da parte del committente, per il rispetto dei termini di consegna ci si riferisce al momento della comunicazione di completamento della produzione. Le merci dichiarate pronte devono essere prelevate immediatamente. In caso contrario ci riserviamo il diritto di depositare le merci a spese e a rischio del committente e a metterle in conto come franco fabbrica.
6. In ogni consegna il rischio di danneggiamento o della perdita delle merci, incluso il rischio di sequestro, viene trasmesso al committente con la trasmissione della merce allo spedizioniere o al conducente del trasporto, comunque al più tardi al momento dell'abbandono del nostro impianto da parte di questi.

## IV. Impedimenti:

1. Se l'esecuzione della consegna viene impedita da eventi di forza maggiore presso di noi, presso i nostri fornitori o nel traffico, il decorrenza del termine di consegna viene sospeso per il tempo dell'impedimento e per un adeguato tempo per la ripresa delle attività. Se l'impedimento dura per più di tre mesi, entrambe le parti hanno diritto di recesso in relazione alla parte del contratto non ancora adempita, salvi gli altri diritti di recesso previsti dalla legge. Il diritto di recesso è riconosciuto al committente solo se questi ha prima fissato senza successo un termine adeguato per l'indicazione di un termine di consegna vincolante.
2. Per forza maggiore si intendono eventi come scioperi, serrate, mobilitazioni, guerre, blocchi, divieti di ingresso o di uscita in un paese, mancanza di materie prime e di combustibili, incendi, catastrofi naturali, blocchi della circolazione e blocchi dell'attività aziendale o del trasporto.

## V. Obblighi di controllo, obblighi di eccezione e vizi:

1. Le merci vanno controllate immediatamente dopo la consegna. I vizi evidenti o riconoscibili vanno immediatamente eccettuati per iscritto, al più tardi entro otto (8) giorni dalla consegna. I vizi non riconoscibili nonostante un controllo accurato vanno comunicati per iscritto subito dopo la loro scoperta, interrompendo immediatamente una qualsiasi loro lavorazione. Se la forma o il termine dell'eccezione del vizio non vengono rispettati, la merce va considerata accettata anche in relazione al suo vizio.
2. Su nostra richiesta il committente deve mettere immediatamente a disposizione dei campioni delle merci contestate.
3. Con una trattativa sulle eccezioni per vizi non rinunciamo alle obiezioni sulla forma o sul termine dell'eccezione del vizio o all'eccezione della prescrizione. Le annotazioni degli spedizionieri o degli armatori sui documenti di trasporto non

costituiscono una prova per qualsiasi vizio e non liberano il committente dai suoi obblighi di eccezione.

4. Per gli accordi per merci di seconda classe, ad esempio prodotte con materiale di seconda classe o contromateriale, non ci si assume alcuna responsabilità per i vizi sopra indicati o per gli altri vizi prevedibili.
5. Differenze di misure, peso o qualità sono ammesse nell'entità previste dalle tolleranze vigenti nelle norme DIN e EN al momento della conclusione del contratto, e in mancanza di queste nelle entità previste dagli usi consolidati.

## VI. Garanzia:

1. Se la merce al momento della trasmissione dei rischi è difettosa, al committente spetta un diritto di adempimento sostitutivo. L'adempimento sostitutivo avviene a nostra discrezione con una consegna sostitutiva o con una correzione del prodotto consegnato. L'adempimento sostitutivo può essere rifiutato da parte nostra se è possibile solo con costi non sostenibili. Se l'adempimento sostitutivo viene rifiutato per questo motivo, o se l'adempimento sostitutivo non è adeguato, il committente può richiedere una riduzione del prezzo o recedere dal contratto.
2. E' consentito al committente di eseguire le correzioni in economia solamente nei casi previsti dalla legge.
3. Salvo quanto riportato al punto VII. 3, non sussistono altri diritti, in particolare non sussistono diritti al risarcimento dei danni.

## VII. Responsabilità

1. Le seguenti norme valgono per i diritti di risarcimento dei danni, per qualsiasi motivo giuridico, oltre che per i diritti di rimborso delle spese e per la liberatoria dalla responsabilità. Hanno comunque precedenza le norme sulla consegna di cui al punto III.4.
2. Non ci assumiamo la responsabilità per il risarcimento dei danni; in particolare non ci assumiamo la responsabilità per i danni conseguenti come il mancato guadagno, per i danni per l'interruzione dell'attività dell'impresa, per la mancata produzione, per il mancato utilizzo dei prodotti o per i danni indiretti. Ciò vale anche per i nostri rappresentanti legali e per i nostri ausiliari.
3. La precedente esclusione o limitazione di responsabilità non vale nei seguenti casi:
  - dolo
  - colpa grave
  - nell'ambito di una garanzia
  - in caso di danni mortali, alla persona o alla salute
  - in caso di diritti garantiti dalla legge sulla responsabilità per i prodotti
  - in caso di lesioni colpose di un obbligo sostanziale del contratto. In caso di colpa lieve la responsabilità è comunque limitata al risarcimento dei danni prevedibili tipici per il contratto, salvo che non si risponda per lesioni mortali, alla persona o alla salute. Gli obblighi contrattuali essenziali sono in particolare quelli necessari per il soddisfacimento del fine del contratto, il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il committente deve poter contare.
4. Per la presente norma non è ammessa un'inversione dell'onere della prova.

## VIII. Ulteriori accordi per le lavorazioni su commissione:

1. Per le lavorazioni su commissione ci si deve trasmettere il materiale. La composizione del materiale deve essere omogenea, senza parti dure, cavità, impurità o caratteristiche simili. Se queste condizioni non sono rispettate, ci riserviamo il diritto di computare al committente le spese per il maggiore lavoro ed i costi per l'usura o per i danni degli utensili ed il diritto di recedere dal contratto. Nel caso di un recesso il committente deve compensare le lavorazioni già eseguite e rimborsare le maggiori spese già sostenute.
2. Sul materiale messi a disposizione per la lavorazione sussiste a nostro vantaggio, per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale, un diritto di pegno.
3. I trucioli e gli scarti prodotti diventano di nostra proprietà.
4. Se il materiale messi a disposizione diventa inutilizzabile per la lavorazione per delle cause riconducibili a noi, il committente deve consegnare del materiale in sostituzione. La lavorazione del materiale in sostituzione avviene senza ulteriori compensi. Le spese per il materiale in sostituzione e per la sua consegna sono a carico del committente. Ciò non vale in caso di dolo o colpa grave da parte nostra o per un'altra assunzione di responsabilità ai sensi del punto VII.3. Per la presente norma non è ammessa un'inversione dell'onere della prova. Non sussistono diritti al risarcimento dai danni, salvo quanto riportato al punto VII. 3.

## IX. Pagamento e fatturazione:

1. I pagamenti vanno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna, e per le lavorazioni su commissione entro 8 giorni dalla consegna o dalla comunicazione della conclusione della lavorazione, senza sconto commerciale. Gli scambi sono soggetti a sconti commerciali solo previo esplicito accordo e solo pro solvendo. Gli accrediti in valuta e di assegni avvengono con riserva dell'incasso e al netto delle spese, alla quotazione del giorno nel quale possiamo disporre del loro controvalore.
2. Al committente spetta un diritto di ritenzione o di compensazione in relazione alle nostre richieste di pagamento solo nella misura in cui le sue controprestazioni non siano contestate e siano legalmente valide. In caso contrario un diritto di ritenzione del committente deve sorgere dallo stesso rapporto contrattuale del nostro diritto e deve essere in un adeguato rapporto rispetto al nostro.
3. In caso di ritardo nel pagamento si computano degli interessi superiori di 8 punti percentuali al tasso di interesse base della Banca Centrale Europea.
4. Se dopo la conclusione del contratto diventano note delle circostanze adatte a minare la solvibilità del committente in modo non trascurabile, ci riserviamo il diritto di anticipare le scadenze di tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale, qualsiasi sia la loro scadenza o il cambio assunto, e di pretendere per l'esecuzione delle consegne ancora in sospeso la presentazione entro un termine adeguato di un anticipo o di una garanzia. Se l'anticipo o la garanzia non vengono presentate entro il termine fissato, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto. Il recesso dal contratto non esclude il diritto alla richiesta di un risarcimento dei danni.
5. I trasferimenti delle somme sono a spese e a rischio del committente.

## X. Riserva di proprietà:

1. Conserviamo la proprietà delle merci consegnate fino a quando tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto contrattuale non sono stati soddisfatti. Con i conti aperti la riserva di proprietà garantisce il saldo in essere.
2. Il committente è autorizzato alla vendita delle merci con riserva di proprietà nell'ambito della gestione corrente degli affari, salvo che sia in ritardo di pagamento. Egli non è autorizzato a disporre altrimenti delle merci. Il committente ci cede fin d'ora i crediti verso terzi derivanti dalla vendita delle merci, nell'ammontare dell'importo fatturato e della riserva di proprietà, indipendentemente dal fatto che la vendita a terzi, senza o con ulteriori

lavorazioni, avvenga a uno o più terzi. Il committente è autorizzato a riscuotere il credito. Ci riserviamo comunque la revoca di questo diritto alla riscossione del credito per giusta causa, in particolare per il caso in cui il committente sia in sensibile ritardo nel pagamento nei nostri confronti o nel caso in cui vi fosse una procedura di insolvenza sul patrimonio del committente o se questa fosse negata per mancanza di massa.

3. Una lavorazione o una trasformazione delle merci in riserva di proprietà avviene, dal nostro punto di vista di produttore, senza che ne derivino degli obblighi a nostro carico. In caso di trasformazione o del collegamento delle merci in riserva di proprietà con altri prodotti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore fatturato delle merci in riserva di proprietà sul prezzo di produzione degli altri beni al momento della lavorazione o del montaggio. Il nuovo bene va considerato in riserva di proprietà ai sensi delle condizioni sopra esplicitate.
4. In caso di cessione in pegno o di altre limitazioni sulle merci in riserva di proprietà da parte di terzi, il committente deve informare i terzi della riserva di proprietà ed informare noi immediatamente.
5. Se il valore delle garanzie a nostro vantaggio supera l'insieme dei nostri crediti di oltre il 10 %, su richiesta del committente lo possiamo sollevare a nostra scelta dalle garanzie in eccesso.

#### **XI. Prescrizione**

1. Il termine di prescrizione per i vizi ammonta ad un (1) anno dal momento di inizio del computo della prescrizione previsto dalla legge. Ciò non vale per i termini vincolanti previsti dalla legge, tra l'altro ai sensi dei §§ 438 par. 1 N. 2, par. 3,

479 par. 1 e 634a par. 1 N. 2 del Codice Civile tedesco (BGB), e per i casi di responsabilità obbligatoria indicati al punto VII. 3.

2. In caso di responsabilità obbligatoria ai sensi del punto VII. 3. la prescrizione è soggetta alle leggi vigenti.
3. Negli altri casi i normali termini di prescrizione per i diritti dei clienti ai sensi del § 195 del Codice Civile tedesco (BGB) vengono accorciati a due (2) anni a decorrere dal momento di inizio del computo della prescrizione previsto dalla legge.

#### **XII. Luogo di adempimento, tribunale competente e diritto applicabile:**

1. Il luogo di adempimento per entrambe le parti è la città di Essen, nella Repubblica Federale Tedesca.
2. Il tribunale competente per tutte le controversie derivanti da questo rapporto contrattuale o in collegamento con esso è, per entrambe le parti, quello di Essen, nella Repubblica Federale Tedesca. Per le cause contro di noi questo è l'unico foro competente. L'accordo sul tribunale competente vale anche per le cause relative ai tassi di cambio, agli assegni e ai documenti.
3. Per tutti i rapporti legali tra il committente e noi si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti che hanno come oggetto il commercio internazionale (Diritto di compravendita ONU / CISG).